

Norme regolamentari per l'uso del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo professionale

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 che istituisce gli ordini e i collegi delle professioni tecniche;

Visto il R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275 che approva il Regolamento per la professione di PERITO INDUSTRIALE;

vista la legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione all'Albo e al conseguente diritto di esercitare la professione;

Il CONSIGLIO del Collegio nella riunione del 25/1/1994 ha disposto le seguenti norme

Art.1

Ogni elaborato tecnicopresentato da un Perito Industriale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'approvazione di un timbro ad inchiostro attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'Albo professionale.

Art.2

Il timbro recherà il nome, cognome, specializzazione del professionista ed il numero di iscrizione nell'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto nell'Albo professionale.

Il numero "progressivo" non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Art.3

Il timbro sarà assegnato in dotazione dal collegio al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell'Albo all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso.

Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciarne ricevuta apponendo la firma sull'apposito attestato.

Art.4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito attestato. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente del Collegio che, a richiesta e dietro pagamento potrà rilasciarli un duplicato.

Art.5

Il professionista cancellato all'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria e gli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio

della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma dell'Art. 19 R.D. 11.02.1929, n.275.

Art.6

E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili.

L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione dal Collegio è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall'art. 11 del R.D. 11.02.1929, n.275.

Art.7

L'Autorità giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione nell'Albo e a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertata la iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni col fac-simile del timbro.

Art.8

Agli impiegati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicati, sia vietato l'esercizio della libera professione, non sarà concesso in dotazione il timbro.

Qualora essi, nei modi previsti dalle disposizioni di legge o dagli ordinamenti loro applicabili, siano autorizzati a compiere atti della libera professione per i quali sia requisito necessario l'uso del timbro professionale, il Presidente, previa acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato o dalle pubbliche Amministrazioni, apporrà sugli elaborati il timbro del Collegio professionale annotando il cognome, nome, specializzazione e numero di iscrizione del professionista.

Agli impiegati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicati, sia concesso l'esercizio della libera professione, in virtù di autorizzazione temporanea periodica, viene fornito in dotazione il timbro professionale con l'obbligo di presentare a scadenza, il rinnovo delle autorizzazioni. Pena il ritiro del timbro.

Per detti collegati viene istituito un registro per l'annotazione delle operazioni di cui sopra.